

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 23-2022

Casa di Riposo Chianoc di Savigliano. Nuovo termine per la presentazione della documentazione idonea ai fini del perfezionamento della procedura di accreditamento istituzionale, ai sensi del punto 23/c della D.G.R. n. 25- 12129 del 14.09.2009 avente ad oggetto "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie" .

A relazione del Presidente Cota:

Vista la legge regionale 08.01.2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

visto l'art. 29 della l.r. n. 1/2004 con il quale si stabilisce che l'accreditamento costituisce titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità, rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ed affida alla Giunta regionale la definizione delle procedure del processo di accreditamento, da coordinarsi con i meccanismi previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché sulla base di una serie di criteri, enunciati al comma 2;

preso atto che la D.G.R. 25- 12129 del 14.09.2009 "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie" ha, tra le altre cose, previsto che i presidi pubblici e privati, con autorizzazione al funzionamento come R.S.A. o come R.A.F. per anziani non autosufficienti, già operanti al momento dell'adozione della D.G.R. n. 41 - 42433/1995, che hanno attuato interventi di adeguamento ai requisiti minimi strutturali richiesti dal citato atto deliberativo (cosiddetto "regime transitorio"), possano presentare istanza di accreditamento secondo le procedure ivi definite, unitamente ad una dichiarazione d'impegno a produrre entro il 29.10.2010 per i soggetti privati ed entro il 31.10.2011 per i soggetti pubblici al competente soggetto titolare delle funzioni di autorizzazione, vigilanza e accreditamento, un progetto di livello definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo come indicato nell'Allegato A) del provvedimento citato, unitamente ad un piano finanziario e ad un cronoprogramma dell'intervento che, comunque, dovrà concludersi entro mesi 48 dalla data di presentazione dell'istanza;

vista l'istanza di accreditamento presentata dall'Associazione "Casa di Riposo Chianoc Savigliano", ente gestore della predetta struttura, ricevuta dall'Asl competente in data 6.11.09 entro i termini previsti dalla D.G.R. sopra citata;

vista la deliberazione del direttore generale dell'ASL CN 1, n. 1248 del 31.12.2009 avente ad oggetto "Accreditamento strutture socio sanitarie ASL CN 1 ai sensi della D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009" con la quale si è accreditata, tra le altre, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 23/c della deliberazione regionale citata, la Casa di Riposo Chianoc per complessivi 61 posti RAF, *sub condizione* della presentazione, entro la data del 29.10.2010, di un progetto di livello definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, di un piano finanziario ed un cronoprogramma dell'intervento che, comunque, dovrà concludersi entro mesi 48 dalla data di presentazione dell'istanza;

vista la nota del 29.10.2010, prot. n. 26677, presentata dalla Città di Savigliano, per conto della "Casa di Riposo Chianoc Savigliano", con la quale, si portava a conoscenza della situazione di grave precarietà economica dell'Associazione "Casa di Riposo Chianoc Savigliano", ente gestore della predetta struttura, e, contestualmente, al fine di salvaguardare l'esistenza della struttura de quo, si avanzava formale istanza di proroga del termine per la presentazione del progetto di livello

definitivo, del relativo piano finanziario e del cronoprogramma dell'intervento, da presentarsi, al fine del mantenimento dell'accreditamento, a corredo dell'istanza precedentemente inviata, in base a quanto prescritto dalla D.G.R. 25-12129 sopra indicata;

preso atto dell'intervenuto Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 24.12.2010, dalla Città di Savigliano, dall'Associazione "Casa di Riposo Chianoc Savigliano", dalla SO.GE.S s.r.l., dall'A.T.C.- Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Cuneo, dall'ASL Cuneo 1 e dalla Provincia di Cuneo, avente ad oggetto la cessione della Casa di Riposo "Chianoc", e finalizzato a garantire, ciascuno per l'ambito di propria competenza, il prosieguo dell'attività di assistenza residenziale socio- assistenziale e socio – sanitaria della struttura Casa di Riposo Chianoc;

viste le note inviate rispettivamente, in data 31.01.2011, prot .n. 130, dall'Associazione "Casa di Riposo Chianoc Savigliano", e in data 03.02.2011, prot. n. 0012719, dall'ASL di Cuneo 1, con le quali si richiedeva la proroga, al fine di consentire la continuità della struttura in argomento;

attesa la situazione di grave pregiudizio, nella quale si verserebbe a seguito del mancato accreditamento o a seguito della revoca dello stesso, che porterebbe inevitabilmente ad una chiusura della struttura in argomento, tenuto anche conto della situazione di estrema vulnerabilità degli ospiti presenti attualmente nella struttura, unitamente alla considerazione delle obiettive difficoltà relative ad una loro ricollocazione in altre strutture ubicate in altri comuni, tenuto conto delle unità d'offerta presenti sul territorio;

considerato altresì l'impegno congiunto del territorio di Savigliano e di tutta la provincia di Cuneo, rappresentato dagli impegni reciproci assunti dagli enti pubblici rappresentativi del suddetto territorio volto a salvaguardare l'operatività della struttura in argomento;

rilevato che, per parte regionale, stante le suddette motivazioni, si rende opportuno stabilire un nuovo termine, al fine di consentire la presentazione di un progetto di livello definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, di un piano finanziario ed un cronoprogramma dell'intervento;

evidenziato che la fissazione di un nuovo termine per la presentazione del progetto e dell'ulteriore documentazione, come meglio specificata sopra, incide sull'esercizio di una mera facoltà del destinatario, e, allo stesso modo, è idonea a garantire la soddisfazione dell'interesse pubblico sotteso al completamento della procedura di accreditamento posto che il termine finale del procedimento di realizzazione dei lavori di adeguamento, come previsto nella D.G.R. 25- 12129 del 14.09.2009, resta immutato, dovendo gli stessi concludersi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

considerate, pertanto, le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, si ritiene opportuno stabilire il termine del 31.10.2011 per la presentazione, ai sensi dell'art. 23/c, della D.G.R. 25- 12129 del 14.09.2009, del progetto di livello definitivo di adeguamento, della struttura in argomento, ai requisiti strutturali del regime definitivo, unitamente ad un piano finanziario e un crono programma dell'intervento, fermo restando che tale documentazione, idonea ai fini del perfezionamento della procedura di accreditamento è da presentarsi secondo le modalità indicate nella D.G.R. 25- 12129 del 14.09.2009, a cui si rimanda per ogni altra prescrizione, e fatto salvo il principio, secondo il quale la realizzazione di tali adeguamenti strutturali, da realizzarsi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'originaria istanza di accreditamento, come previsto dalla D.G.R. 25- 12129 del 14.09.2009, pur essendo relativi ai nuclei RAF, oggetto di accreditamento, deve, comunque, consentire il raggiungimento di un'idoneità complessiva dell'intera struttura in argomento;

ritenuto, altresì, di subordinare la validità del nuovo termine di cui sopra all'effettivo rispetto degli impegni previsti nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.12.2010, dalla Città di Savigliano, dall'Associazione "Casa di Riposo Chianoc Savigliano", dalla SO.GE.S s.r.l., dall'A.T.C.- Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Cuneo, dall'ASL Cuneo 1 e dalla Provincia di Cuneo;

la Giunta Regionale;

con voto unanime reso in forma palese,

delibera

- di prendere atto della situazione di potenziale pregiudizio che si verrebbe a creare a danno degli ospiti della Casa di Riposo Chianoc di Savigliano, a seguito della chiusura della struttura conseguente al mancato accreditamento della stessa, come meglio illustrato in premessa;
- di stabilire, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte ed a condizione che siano rispettati gli impegni, previsti nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 24.12.2010, il termine del 31.10.2011 per la presentazione, ai sensi dell'art. 23/c, della D.G.R. 25- 12129 del 14.09.2009, del progetto di livello definitivo di adeguamento, della struttura in argomento, ai requisiti strutturali del regime definitivo, unitamente ad un piano finanziario e un crono programma dell'intervento, fermo restando che tale documentazione, idonea ai fini del perfezionamento della procedura di accreditamento è da presentarsi secondo le modalità indicate nella D.G.R. 25- 12129 del 14.09.2009, a cui si rimanda per ogni altra prescrizione;
- di precisare che la realizzazione di tali adeguamenti strutturali, da realizzarsi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'originaria istanza di accreditamento, come previsto dalla D.G.R. 25- 12129 del 14.09.2009, pur essendo relativi ai nuclei RAF, oggetto di accreditamento, deve, comunque, consentire il raggiungimento di un'idoneità complessiva dell'intera struttura in argomento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)